

L'ISEE Socio Sanitario da utilizzare ai fini dell'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016 (cd. Legge Dopo di Noi)

Avvertenza.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) nelle sue diverse formulazioni, è lo strumento che viene adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica della persona con disabilità e/o delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio).

La certificazione ISEE viene rilasciata dall'INPS cui può essere richiesta, mediante la compilazione della "Dichiarazione Sostitutiva Unica", direttamente sul sito web dell'INPS o tramite un Patronato o un CAF.

Le brevi note che seguono sono esclusivamente finalizzate a fornire indicazioni di massima sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'ISEE, ed alcuni esempi di calcolo.

Ogni situazione ha le proprie specificità e per avere puntuale evidenza del proprio ISEE sarà quindi indispensabile procedere all'ottenimento della certificazione rilasciata dall'INPS.

Le linee guida per l'attivazione degli interventi e dei servizi a sostegno dei Progetti Personalizzati delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione della Legge n. 112/2016 (cd. Legge Dopo di Noi) approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 13 marzo 2020, individuano l'**ISEE Socio Sanitario** come parametro da utilizzare per quantificare la quota di compartecipazione a carico del beneficiario delle provvidenze previste dalla Legge 112/2016.

È utile considerare il cd. **ISEE Socio Sanitario per nucleo familiare ristretto**. Viene infatti data la possibilità al dichiarante del modello ISEE di dichiarare un "nucleo familiare ristretto" rispetto a quello ordinario, per poter avere un accesso più agevolato alla prestazione richiesta. Nel caso di persona con disabilità maggiore, non coniugata e senza figli anche se vive con i genitori, il **nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità**. I **redditi da considerare saranno quindi esclusivamente quelli del disabile**. Ciò a prescindere dal fatto che anagraficamente faccia parte di una più ampia famiglia con cui convive.

Ai fini del calcolo dell'**ISEE Socio Sanitario**, vengono presi a riferimento i seguenti elementi:

- Redditi ai fini Irpef (stipendio, pensione di reversibilità, redditi da terreni e fabbricati...) Sono escluse Pensione di invalidità ed Indennità di accompagnamento. Da tali redditi si detrae una quota del 20% con un massimo di 3'000 €. o di € 1.000 ove si usufruisca di pensione di reversibilità. Si ottiene così l'**ISR (Indicatore delle Situazione Reddituale)**.
- Patrimonio Mobiliare (conti correnti bancari, libretti postali, titoli....) Dal totale del Patrimonio Mobiliare si detrae un importo di 6'000 € fino a concorrenza
- Patrimonio Immobiliare (valore ai fini ICI di terreni e fabbricati di proprietà del disabile). **Per semplicità di calcolo**, negli esempi che seguono considereremo che la casa di abitazione del disabile non faccia parte del patrimonio immobiliare di sua proprietà.

La somma del Patrimonio Mobiliare (al netto della detrazione, fino a concorrenza, di 6'000 €) e del Patrimonio Immobiliare costituisce l'**ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)**.

Sommando l'**ISR** al **20% dell'ISP** si ottiene l'**ISE (Indicatore della Situazione Economica)**

Nel caso di nucleo familiare composto dal solo disabile si divide l'**ISE** per un coefficiente di equivalenza pari a 1,5 e si ottiene finalmente l'**ISEE Socio Sanitario**.

Nella tabella della pagina seguente è stato calcolato l'ISEE Socio Sanitario per nucleo familiare ridotto per alcune combinazioni di reddito.

Si ribadisce che in considerazione dell'elevato numero di parametri da considerare, variabili da persona a persona, tali esempi sono da considerare esclusivamente indicativi.

ISEE Socio sanitario (Esempio esclusivamente indicativo)

Ipotesi di Nucleo familiare ristretto

composto dal solo disabile maggiorenne (anche se vive con parenti) in abitazione che non è di proprietà del disabile

A	Redditi ai fini Irpef (stipendio, pensione di reversibilità, redditi da terreni e fabbricati...) Escluse pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento	0	5.000	10.000	20.000	0	5.000	10.000	20.000
B	Detrazione (20% A con un massimo di 3'000 €)	0	1.000	2.000	3.000	0	1.000	2.000	3.000
ISR	Indicatore della Situazione Reddituale (=A-B)	0	4.000	8.000	17.000	0	4.000	8.000	17.000
C	Patrimonio Mobiliare (conti correnti bancari, libretti postali, titoli....)	5.000	10.000	20.000	30.000	5.000	10.000	20.000	30.000
D	Detrazione patrimonio mobiliare (6'000 € fino a concorrenza)	5.000	6.000	6.000	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
E	Patrimonio Immobiliare (Valore ai fini ICI di terreni e fabbricati di proprietà del disabile)					100.000	100.000	100.000	100.000
ISP	Indicatore della Situazione Patrimoniale (=C-D+E)	0	4.000	14.000	24.000	100.000	104.000	114.000	124.000
ISE	Indicatore della Situazione Economica (=ISR+20% ISP)	0	4.800	10.800	21.800	20.000	24.800	30.800	41.800
F	Correzione da applicare in caso di nucleo familiare composto dal solo disabile	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
ISEE	Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISE/G)	0	3.200	7.200	14.533	13.333	16.533	20.533	27.867

Nelle ultime 4 colonne abbiamo ipotizzato che la persona sia proprietaria di un immobile che abbia un valore ai fini ICI di € 100.000,00. Il valore immobiliare ai fini ICI a Roma è penalizzante in modo rilevante. Considerate le caratteristiche e le finalità della Legge 112/2016 parrebbe assolutamente opportuno poter considerare l'ISR anziché l'ISEE.

CV/ER